

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2715

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DEL TURCO, MARINI, IULIANO,
FIORILLO, MANIERI e BESSO CORDERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997

Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, concernenti il
ruolo del sindaco nella difesa della sicurezza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si rende necessario per un molteplice ordine di ragioni, in relazione all'assetto istituzionale dei poteri dello Stato e alle esigenze comuni a tutti i poteri, del raggiungimento del massimo grado di efficienza delle istituzioni e nella lotta democratica alla criminalità.

La legge istitutiva del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, infatti, ormai vecchia di sedici anni (è entrata in vigore nel 1981) non tiene conto, nella configurazione di questo organo della importanza ed inderogabilità del coinvolgimento a pieno titolo del sindaco nel comitato stesso.

L'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dovrebbe pertanto essere modificato in tal senso.

Insieme al prefetto, che presiede il comitato, al questore e ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il disegno di legge prevede la partecipazione del sindaco.

Si tratta di un cambiamento decisivo e ciò non solo perchè il sindaco è l'autorità di pubblica sicurezza che nel caso di bisogno è chiamato ad esercitare direttamente quelle funzioni di ordine pubblico che fanno capo ai poteri del comitato, ma anche perchè nessuno meglio di lui, essendo rappresentante eletto dalla comunità, può avere la sensibilità e valutare le ragioni del pubblico interesse di fronte alle emergenze di ordine e sicurezza.

L'opportunità di questa integrazione è peraltro suggerita anche dalla modificata distribuzione dei poteri tra Stato ed Autonomie che, realisticamente non giustifica l'impostazione statalista che era propria del comitato previsto dalla legge del 1981.

L'articolo 20-ter, che viene introdotto, tiene conto del modificato rapporto tra Stato centrale ed autonomie. Nel nuovo assetto, che vede le autorità locali pienamente responsabili e titolari di responsabilità che attengono al governo del territorio è previsto che la Conferenza Stato-comuni definisca il contenuto degli scambi di informazioni che debbono caratterizzare il nuovo sistema di rapporti in materia di lotta alla criminalità e impegno sociale per l'ordine e la prevenzione della sicurezza.

Del resto gli stessi errori del passato che, nella competizione talvolta ridicola tra le diverse forze dell'ordine hanno impedito di raggiungere un desiderabile grado di sinergia nella lotta al crimine, con la presenza e la collaborazione delle autorità locali, potranno essere evitati.

Da ultimo si è ritenuto opportuno prevedere anche la istituzione di un comitato comunale per la sicurezza in caso di emergenza.

Sarà il sindaco in caso di bisogno d'intesa con il prefetto a provvedere alla convocazione del comitato stesso, per i comuni non capoluogo.

I compiti di quest'ultimo comitato ricalcano quelli già svolti e previsti per quello provinciale ed è prevista una composizione che può allargarsi alla partecipazione di partecipanti di altre amministrazioni dello Stato operanti a livello locale.

Siamo certi che la democratizzazione e il grado di responsabilità ad ogni livello istituzionale ne risulteranno migliorati ed esaltati.

Riteniamo quindi necessario che l'integrazione avvenga al più presto e perciò che il provvedimento proposto è opportuno passi al vaglio del Parlamento con estrema urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza e dal sindaco del capoluogo di provincia».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Comitato comunale per la sicurezza*). - 1. In ogni comune non capoluogo è istituito un comitato comunale per la sicurezza, che può essere convocato dal sindaco, d'intesa col prefetto.

2. Il comitato è composto dai responsabili delle unità territoriali della Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza e dei Vigili urbani.

3. Alle sedute del comitato possono essere invitati i responsabili delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti.

4. Il comitato esamina le condizioni della sicurezza del comune e individua gli interventi di carattere preventivo necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

Art. 20-ter. - (*Scambio di informazioni*). - 1. La conferenza Stato-comuni definisce

il contenuto e le modalità delle informazioni che le forze di polizia e gli enti locali rendono reciprocamente disponibili ai fini della conoscenza dei fenomeni criminali e sociali nonché al fine di svolgere una efficace azione di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza pubblica».